



Gianluca Corriere - Giuseppe Tescione
Avvocati

CASERTA

Via Roma, 08
tel. & fax 0823/32.9751
avv.gianluca.corriere@pec.it;
giuseppe.tescione@avvocatismcv.it
nemesistudiolegale@gmail.com

TRIBUNALE DI BELLUNO

- Sezione Previdenza e Lavoro -

ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art 414

Con istanza cautelare ante causam ex art 700 cpc

Nell'interesse della dott.ssa **BASILE Marica**, nata a BENEVENTO il 09/03/1977 e residente in Benevento alla via Nicola Sala nr. 26, C.F. BSLMRC77C49A783A rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.ta presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/329751,
pec avv.gianluca.corriere@pec.it
Giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco nr. 63;;



AVVERSO

la violazione da parte del MIUR dell'obbligo di rispettare la riserva per gli invalidi ed il mancato riconoscimento del diritto alla assunzione in quanto riservataria ai sensi degli artt 1 e 16 L 68/99 nelle graduatorie permanenti per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per l'anno scolastico 2021/2022, approvate con Decreto dell'USP di Belluno n 2274 del 23.07.21

PREMESSO CHE

- 1) Il 10.05.21 la ricorrente ha presentato domanda di inclusione nella Graduatoria permanente ATA 24 mesi per il profilo di assistente amministrativo secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico di cui al D.D.G. 931 del 21.04.21
- 2) In quanto affetta da invalidità al 46% ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, (Verbale Inps 3930748300318 del 27.07.17) e referente unico nell'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L cit, (verbale INPS n 3930873208834), la sig.ra Basile dichiarava di vantare il diritto ad usufruire della riserva di posti ex artt 1 e 16 L 68/99 barrando l'apposita casella nel modulo di domanda nonché titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, nn. 13),14),15),18) e 19) del DPR 9 maggio 1994 n. 487 ("S" ed "N") e della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/1992. **(all. 3 e 4)**
- 3) In data 09 luglio l'USP di Belluno pubblicava le graduatorie provvisorie e la ricorrente apprendeva che non le era stato riconosciuto il diritto di riserva né quindi il diritto di scelta prioritaria delle sedi ai sensi dell'art 33 co 6 quale persona invalida né ai sensi dell'art 33 co 5 e 7 L.104/92 quale referente unica
- 4) in data 19.07.21 Avverso il mancato riconoscimento dei titoli di preferenza e di riserva la ricorrente interponeva reclamo esponendo la seguente motivazione: «La ricorrente, infatti, è invalida civile al 46% giusto verbale della Commissione Medica INPS di Benevento del 27/07/2017, pertanto ai sensi dell'art. 1 co. 1 della legge n.68 del 12/03/1999 che così recita: "La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile", pertanto trovandosi nelle condizioni del citato dettato ha diritto al diritto di riserva. Con l'entrata in vigore della L 68/99 (17.01.2001) è stato



espressamente affermato che i disabili che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso pubblico, possono essere assunti anche se non versano in stato di disoccupazione. Conseguentemente, nel caso in esame la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere inclusa nella quota di riserva della procedura concorsuale de qua. Orbene, la normativa in vigore (L. 58/99) ha fatto entrare nella riserva anche chi come la ricorrente, pur disabile, non versa in situazione di disoccupazione. Pertanto, presenta R E C L A M O per mancata o errata valutazione del titolo di preferenza e/o riserva. Ciò premesso, PRESENTA ISTANZA DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA Per l'inserimento in graduatoria con la precedenza e/o la riserva»

5) con comunicazione inviata a mezzo mail del 21.07.21, in risposta al richiamato atto di reclamo, la funzionaria dell'Ufficio Scolastico, Amedeo dell'Oso, richiamava la direttiva 1/19 della Presidenza del Consiglio dei Ministri al punto 4 pag.8 che cita: *"Si sottolinea che, alla data di scadenza del bando, l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo di riserva di posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo, calcolata in senso più favorevole alle categorie protette all'atto dell'emanazione del bando o dell'assunzione effettiva, ove non siano state avviate altre procedure di copertura della quota"* e la nota 11 pag. 8il Collegio deve rilevare che dal combinato disposto degli artt. 7, comma 2, 8, comma 2 e 16, comma 2 della citata l. n.68 del 1999 discende che il requisito della disoccupazione, che trova il suo presupposto nell'iscrizione negli appositi elenchi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda e può non sussistere al momento dell'assunzione. Dalla documentazione in nostro possesso, lo stato di inoccupazione e relativa iscrizione negli elenchi previsti dall'art. 8 della legge 68/99 è avvenuta dopo la scadenza della domanda per partecipare al concorso per soli titoli del personale ATA.

6) La ricorrente, come risulta anche dal C2 storico allegato ha prestato servizio in scuola statale nei seguenti periodi:

- dal 19/09/2018 al 31/08/2019 - I.C. S. STEFANO DI CADORE E COMELICO;
- dal 21/09/2019 al 31/08/2020 - ISIS SEGATO BRUSTOLON - BELLUNO;
- dal 28/09/2020 al 30/06/2021 - IIS CATULLO -BL - E IC SEDICO SOSPIROLO.

Il verbale di riconoscimento della disabilità è datato 27/07/2017 e da quella data (ma anche prima) e fino al 17/09/2018 (2 gg. prima della presa di servizio presso IC S. Stefano) la ricorrente ha lavorato con contratti rinnovabili mensilmente con l'Agenzia interinale GiGroup sicchè lo stato di disoccupazione non era in concreto configurabile



prima del 30.06.21, data in cui è cessato l'ultimo incarico di supplenza. La ricorrente si è potuta iscrivere per la prima volta alle liste di collocamento il 01/07/2021, primo giorno utile, comunque prima della data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

7) in data 23.07.21 venivano pubblicate le graduatorie definitive

8) In data 26.07.21 la ricorrente, per il tramite della Organizzazione sindacale cui aderisce, inviava all'Ufficio Scolastico Provinciale una richiesta di riesame in autotutela dal seguente tenore: *«In riferimento al mancato riconoscimento alla Sig.ra Basile Marica del diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla Legge 68/99 in occasione delle prossime immissioni in ruolo del personale ATA, si segnala quanto segue: 1. la Sig.ra Basile era – ovviamente – impossibilitata ad effettuare l'iscrizione negli elenchi del Centro per l'Impiego in data antecedente il termine di scadenza della presentazione dell'istanza di inserimento nella graduatoria permanente poiché a tale data risultava ancora in servizio con contratto a tempo determinato (scadenza 30/06/2021); 2. la lettura data da Codesto Ufficio della Direttiva n. 1/2019 del Ministero della Pubblica Amministrazione risulta parziale, dal momento che si limita a prendere in considerazione quanto indicato al punto 4 di pag. 8 e la nota 11 (sempre di pag. 8), trascurando invece quanto espressamente indicato appena più avanti: "Si ricorda poi che l'art. 16, della legge 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche oltre i limiti dei posti ad essi riservati nel concorso. Detto comma persegue l'obiettivo di garantire il necessario adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni dell'obbligo imposto dall'articolo 3. Le ipotesi che possono verificarsi, all'atto della definizione della graduatoria finale, sono le seguenti: 1. non vi sono sufficienti disabili, collocati in posizione utile, che possano coprire la quota di riserva in quanto iscritti negli appositi elenchi (dei centri dell'impiego) alla data di scadenza del bando. In tal caso, ferma restando l'assunzione dei vincitori secondo il merito, al fine di coprire la quota d'obbligo l'amministrazione può ricorrere all'assunzione degli idonei prescindendo dal loro stato di iscrizione alla data di scadenza del bando". Su come sia da interpretare l'espressione "l'amministrazione può ricorrere", cioè se ad essa sia da attribuire o meno un carattere vincolante, potrà essere utile leggere la sentenza della Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12441, di cui mi permetto di trasmettere in allegato copia con evidenziata le parti ritenute di rilevanza ai fini della decisione da assumere in relazione alla questione in oggetto. In estrema sintesi la corte di Cassazione nella sentenza su menzionata ha sancito che, qualora, "all'esito delle operazioni concorsuali, non vi siano idonei in possesso del requisito prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della legge, ma sia comunque possibile*



garantire la tutela della disabilità, attraverso la assunzione del o dei candidati affetti da handicap che siano stati positivamente valutati dalla commissione esaminatrice, la Pubblica Amministrazione sia vincolata ad adempiere agli obblighi imposti dall'art. 3 della legge 68/99. Conclude infatti la Corte di Cassazione: "La norma in tal caso autorizza la deroga al requisito della disoccupazione, perché giustificata dalla esigenza primaria ed indifferibile di ottemperare al precetto dettato dall'art. 3." [...] si chiede alla S.V. di voler accertare la copertura della quota di riserva prescritta dall'art. 3 della L. 68/99. Nel caso tale copertura non dovesse risultare raggiunta, si chiede un riesaminare della decisione precedentemente assunto e di riconoscere alla Sig.ra Basile Marica il diritto alla riserva del posto. In attesa, si porgono cordiali saluti Per la Segreteria Walter Guastella»

9) In data 26 Agosto 2021 l'Ufficio scolastico provinciale pubblicava l'elenco degli aspiranti Assistenti Amministrativi immessi in ruolo il 01.09.21 dei quali nessuno è titolare di riserva

10) Non essendo stato riconosciuto il diritto alla riserva del posto, la ricorrente non è stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato per l' a.s. 2021/22

11) Con Pec del 10.09.21, lo scrivente procuratore formulava istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art 22 L 241/90 onde ottenere l'ostensione delle seguenti informazioni: A) organico dei posti provinciali di assistente amministrativo al 01.09.21; B) rilevazione degli assistenti amministrativi in servizio, appartenenti alle categorie ex legge 68/99; C) copia della domanda di inclusione nella prima fascia degli assistenti Amministrativi comprensiva della sezione relativa alla motivazione della riserva "N"

12) In ogni caso il diritto all'assunzione in ragione del titolo di riserva prescinde dal requisito della iscrizione a liste di collocamento che comunque sussisteva al momento dell'assunzione né può ritenersi escluso dall'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato comunque cessato già prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Tutto ciò premesso, avverso la violazione da parte del MIUR dell'obbligo di rispettare la riserva per gli invalidi ed il mancato riconoscimento del diritto alla assunzione in quanto riservataria ai sensi degli artt 1 e 16 L 68/99 e di preferenza nella scelta delle sedi, la ricorrente, *ut supra* generalizzata, rappresentata e difesa, col presente atto,



propone ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. domandandone la revoca, per tutti seguenti

MOTIVI

In via pregiudiziale di rito:

a) Giurisdizione del Giudice Ordinario Sussiste la giurisdizione ordinaria in quanto in questa sede l'istante non contesta l'esito della procedura selettiva ma, sul presupposto della validità dello stesso, fa valere oltre che la violazione di uno specifico obbligo (di rispettare le quote di riserva) a carico della P.A., altresì il diritto soggettivo all'assunzione ai sensi dell'art. 16, co.2, L.68/99 che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente a categoria protetta la cui disciplina non lascia residuare in favore della P.A. alcun margine di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido; inoltre a fondamento dell'azione si pone la graduatoria approvata all'esito delle operazioni concorsuali e non se ne contesta la correttezza. Tale conclusione è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *"Con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla L. n. 482 del 1968 - ma altrettanto può dirsi con riferimento alla L. n. 68 del 1999 - è da escludere l'esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione ad un'attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti"* (così Cass. Sez. un. n. 18048 del 2010; cfr. anche Cass. Sez. un. 16621/2005; Cass. n. 14432/2017). Inoltre l'art. 63 D. L.vo 165/2001 riserva al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *"tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ..., incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro"* (v. comma 1), devolvendo alla giurisdizione del giudice amministrativo *"le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"* (v. comma 4). Se si tiene conto del fatto che la procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi: pubblicazione del bando di concorso, presentazione delle domande, ammissione dei candidati, nomina della commissione giudicatrice, espletamento delle prove, valutazione dei titoli e/o degli elaborati, formazione ed approvazione della graduatoria, nomina dei vincitori, deve necessariamente concludersi che, a seguito della pubblicazione della graduatoria e della proclamazione dei vincitori, la procedura del concorso abbia termine, con la conseguenza che le



questioni inerenti alla mancata instaurazione di rapporti individuali di lavoro, sulla base dello scorrimento delle graduatorie, rientrano tra quelle relative all'assunzione e, come tali, devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass. SS.UU. 27460/2016).

Si osserva ulteriormente che - secondo il Tar Venezia - deve escludersi persino che nella specie ricorrano gli estremi di una procedura concorsuale. Infatti l'inserimento nelle graduatorie e l'attribuzione dei relativi punteggi nel caso in esame conseguono ad una procedura automatica basata sulle sole dichiarazioni dell'interessato;

- che la veridicità delle dichiarazioni e la rispondenza ai parametri predeterminati è differita ad un momento successivo ed eventuale corrispondente alla costituzione del primo rapporto di lavoro;

- che l'iscrizione non consegue pertanto a valutazioni di tipo discrezionale e non è sottoposta al vaglio di una commissione giudicatrice (i controlli successivi sono effettuati da un dirigente scolastico);

- che in base a tali premesse appaiono difettare i requisiti necessari ad affermare che si tratti di una procedura concorsuale attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, consistenti nell'esistenza di un bando iniziale, nella fissazione di criteri valutativi dei titoli, nella presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati e nella formazione di una graduatoria finale da parte di quest'ultima sulla base delle valutazioni effettuate (circa il difetto di giurisdizione con riguardo alle graduatorie terza fascia ATA cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 giugno 2021, n. 769; Consiglio di Stato, Sez. I, parere 1 giugno 2020, n. 1007 e la giurisprudenza ivi richiamata);

La Cassazione interpreta la norma del TU cit. affermando che *"la disposizione del comma 4 dell'art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, la quale attribuisce alla giurisdizione del g.a. le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la p.a. è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica. Ne consegue che la controversia con la quale si chiedi il risarcimento dei danni, per non avere la p.a. - ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa ad una procedura concorsuale - valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai sensi della l. 2 aprile 1968 n. 482 (ora l. 12 marzo 1999 n. 68), è devoluta alla*



giurisdizione del g.o., atteso che la relativa disciplina non lascia alla p.a. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente a categoria protetta" (v. Cassazione civile , sez. un., 28 maggio 2007, n. 12348; nello stesso senso, Cassazione civile , sez. un., 20 giugno 2007, n. 14290, secondo cui "In tema di accesso ai ruoli del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), ai sensi degli art. 551 ss. del d.lg. 16 aprile 1994 n. 297 (e succ. modif.), deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione ordinaria in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 63, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione amministrativa (prevista dal comma 4 del citato art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del g.o. nella controversia (come dedotta nella specie) con la quale, sul presupposto dell'avvenuta approvazione della graduatoria della procedura concorsuale, il partecipante chieda l'annullamento dei provvedimenti di rettifica dei punteggi attribuitigli ai fini della formazione di detta graduatoria e, quindi, contesti la conformità a legge di tali provvedimenti comportanti la modifica della sua posizione, facendo, invero, valere, con la suddetta domanda una pretesa all'assunzione implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria comunque già formata "; conf. Cassazione civile , sez. un., 16 aprile 2007, n. 8951 e Cass. SS.UU. 28.5.2007 n. 12348).

b) Integrità del contraddittorio Le considerazioni che precedono sono d'ausilio anche al fine di stabilire se vi sia o meno necessità di integrare il contraddittorio con soggetti terzi. Al riguardo la Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018 ha chiarito: "In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione. (Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma 3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria)."

Si tratta di un diritto soggettivo relativo ad uno status – come richiesto dallo stesso bando di concorso straordinario – che una volta esistente in capo al soggetto interessato determina ipso iure l'accesso alla quota riservata di posti e senza che la P.A. debba rivalutare le risultanze concorsuali mediante confronto fra le posizioni dei



candidati, dovendo la P.A. semplicemente riconoscere lo stato d'invalidità e darne conseguente applicazione senza svolgere alcuna ulteriore valutazione discrezionale. (Corte appello Milano, 31/05/2021, n.398). In ogni caso la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi nei cui riguardi dovrebbe disporsi l'integrazione del contraddittorio e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione (vedi, da ultimo, Cass., 2/03/2020, n. 5679; conformi: Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880) nonchè il rischio - nel caso di accertamento del diritto alla riserva e di violazione dell'obbligo di rispettare la relativa quota - di un pregiudizio per altri candidati, allegandone l'effettività attraverso l'indicazione degli effetti che quel diritto avrebbe avuto sulla graduatoria coinvolta. Non rileva, invero, l'eventuale mera esigenza di tutelare il diritto di difesa dei terzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass., 9 marzo 2004, n. 4714 e Cass., 10 Marzo 2008, n. 6381).

Nel merito

1) SUL FUMUS BONI IURIS

Violazione o falsa applicazione: della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 16, comma 2; dell' Art 554 TU n. 297/1994; della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 18/2009; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - proclamata a Ni. nel 2000 e successivamente adattata a St. il 13 dicembre 2007 - art. 26;

Cass. S.U. 11 settembre 2007, n. 19030; Cass. 9 settembre 2008, n. 23112; Cass. 12 marzo 2009, n. 6026, Cass. 6 aprile 2011 n. 7889, Cass. civile sez. lav. - 20/11/2014, n. 24723, Cass. Sez. lavoro, 16/06/2016 n.12441, direttiva n. 1/2019 (V. pag. 20 dal rigo 23 e fino al rigo 34)

L' Art. 554 TU n. 297/1994 disciplina l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale e prevede che "1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. 2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con



almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.”

In applicazione dell’art. 554 del T.U. n. 297/1994, ogni anno il Ministero svolge la procedura concorsuale per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. dell’area A e B. I relativi Bandi di concorso prevedono l’integrazione e l’aggiornamento della propria situazione per chi è già inserito in graduatoria, e i nuovi inserimenti da parte degli aspiranti che hanno conseguito i requisiti previsti dal bando.

Nel caso di specie, la procedura per la costituzione delle graduatorie per l’ a.s. 2021/2022 è stata attivata dal Ministero con nota n. 10301 del 31/3/2020, indirizzata ai Direttori Generali Regionali i quali poi provvedono a predisporre i relativi Bandi di concorso.

La procedura in esame prevede la compilazione della relativa domanda, predisposta con specifici modelli predisposti dal Ministero, da parte degli aspiranti interessati che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione.

In particolare, l’ O.M. n. 21 del 23.02.2009 concernente i concorsi di cui all’ art. 554 D. Lgs. 297/94 prevede all’ art. 8 che *“Le domande per l’ aggiornamento del punteggio e per l’ inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all’ Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia , utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente ordinanza (All.B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all’ albo dell’ Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia. 8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza. 8.3 L’ Ufficio Scolastico Provinciale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.”*

Inoltre, per quanto concerne il diritto alla riserva nelle assunzioni, deve osservarsi che la legge n. 68/99 individua, all’art 1 comma 1 i beneficiari della riserva nelle assunzioni come di seguito riportato: “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il



riconoscimento dell'invalidità civile insediate presso le ASL;

b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;

d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Le riserve si applicano nelle seguenti misure:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”

Il diritto alla riserva dei posti ex L. 68/1999 è poi disciplinato in particolare dal comma 3 dell'art. 1 secondo cui “Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest'ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.”

Sul punto inoltre, l'O.M. del 23.02.2009 concernente i concorsi di cui all' art. 554 D. Lgs. 297/94 prevede poi all' art. 3 che “I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono: a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria; b) chiedere l' aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva; c) chiedere l' aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b)



sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale; d) non produrre alcuna domanda. 3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base delle allegate tabelle A/ 1, A/2, A/3, A/4 e A/5. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (All. C- Tabella di corrispondenza titoli-laboratori, limitatamente ai diplomi di maturità, e dei titoli di preferenza e di riserva. (...))

È altresì previsto che “Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza)”

Per quanto concerne le riserve nelle assunzioni, l' Art. 5 dell' O.M. cit prevede poi che “Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell' area A e B si applicano le riserve di cui all' allegato E della presente ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art.18).”

L' Allegato E Riserve prevede poi che “Le riserve spettano:

2.-alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell' invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Salute sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

-alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall' Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;”.

Sull'ambito di operatività della quota di riserva in favore dei disabili e del relativo diritto di priorità alla assunzione si è espressa la Suprema Corte con sent. SU 19030/2012 ben delineando la ratio informatrice del compendio legislativo di cui alla L. 12.3.1999, n. 68 Come è stato osservato, la L. 12 marzo 1998, n. 68, ha determinato nella tutela



degli invalidi un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile 1968, n. 482 - in ragione del passaggio da un sistema - che, in qualche misura, risentiva della concezione volta a configurare l'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica - ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.

In tale ottica è stato anche rimarcato come dalla citata L. n. 68 del 1999, art. 3, può evincersi con certezza che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione - tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall'art. 38 Cost., insuscettibile di essere disatteso - emerge con certezza anche dal contenuto della L. n.68 del 1999, art. 16, avente ad oggetto i "concorsi presso le pubbliche amministrazioni" (sul punto Cass. S.U. 22 febbraio 2007 n.4110, Cass. 6 aprile 2011 n.7889). Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l'occupazione di posti comportanti l'esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all'art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1); dall'altro, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l'art. 38 Cost., una norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) - anche se non versino in stato di disoccupazione - (quest'ultimo inciso soppresso dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, comma 9 bis, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Entrando nel merito, osserva il Giudicante che nel modello B1 di domanda allegato alla nota n. 5196 del 11/3/2020 nella Sezione F dedicata ai "TITOLI DI RI. E PREFERENZA", il candidato, barrando l'apposita casella, dichiara di aver diritto, in quanto disoccupato, alla riserva dei posti in virtù di uno dei titoli indicati (per invalidi civili, casella N). Il modello di domanda B1 prevede inoltre che il candidato debba specificare gli estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva.

Orbene, risulta dagli atti di causa, che la ricorrente ha presentato in data 3.6.2020 domanda di inserimento per la Graduatoria 24 mesi.

La ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura



pari al 46% (cfr. verbale della Commissione medica dell'Inps 3930748300318 del 27.07.17). Risulta inoltre dagli atti di causa che la ricorrente è disoccupata dal 1.7.2020 e iscritta dal 01.7.2020 nelle liste sul collocamento obbligatorio dei disabili ex L. 68/1999 che, come è noto, presuppongono lo stato di disoccupazione e la immediata disponibilità al lavoro (all. ricorso).

In proposito va precisato che nell' a.s. 2020/2021 la ricorrente è stata assegnataria di supplenza per il periodo dal 13.09.2019 al 30.06.2020 (all. ricorso). Alla data del 3.6.2020 la ricorrente era quindi occupata con contratto a tempo determinato. La Gi. si è poi iscritta nelle liste sul collocamento obbligatorio dei disabili ex l. 68/99 con decorrenza dal 21.7.2020 (all. 2 ricorso).

Nella domanda di inserimento in graduatoria, la ricorrente ha compilato la sezione relativa ai TITOLI DI RISERVA e ha dichiarato di possedere i seguenti titoli di riserva: N - Invalido civile, come certificato dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità in data 27/07/2017 indicando come percentuale di invalidità ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n.68 del 12/03/1999 quella del 46%.

Pertanto, deve ritenersi che la ricorrente con la domanda del 10.5.2020 abbia effettuato correttamente la dichiarazione relativa al titolo di riserva oggetto di giudizio. Sulla base delle considerazioni soprariportate, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla attribuzione della riserva dei posti ex L. 68/1999 in quanto invalida civile (N) nella graduatoria provinciale permanente di Belluno At. profilo Ass Amm. e nella graduatoria 24 mesi e per gli anni successivi di validità della graduatoria, con conseguente diritto della stessa alla precedenza assoluta in virtù della riserva ex L. 68/1999 nelle operazioni di assunzione provinciale con riferimento alle graduatorie predette.

La legge 68/1999 prevede una disciplina di favore ai fini delle assunzioni dei disabili, che si applica anche alla scuola. I soggetti destinatari dei benefici di legge hanno la precedenza nelle assunzioni in riferimento ad una quota di posti loro riservata che è fissata nell'ordine del 7% dell'organico provinciale per il personale della scuola (da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) separatamente per ciascuna delle seguenti categorie di personale: docenti di scuola dell'infanzia; docenti di scuola primaria; istitutori; docenti di scuola secondaria per le singole classi di concorso; personale ATA per singoli profili professionali.

Su ciascuno dei suddetti contingenti di organico, il 7% deve essere riservato alle categorie protette. L'accesso alla quota di riserva è consentito agli invalidi civili che presentano un grado di invalidità superiore al 45% (c.d .riserva N). La stessa legge riserva un'ulteriore quota dell'1% agli orfani per servizio (c.d. riserva M) (categorie previste dalla lettera a) alla lettera d) previste dall'art. 1 della legge).



La quota di riserva si calcola facendo riferimento all'organico di diritto. Tale è l'orientamento del Consiglio di Stato che, con la sentenza 870/2011 ha stabilito che: «*...la quota indicata dall'art. 18, co. 2, legge 12 marzo 1999, n. 68, va calcolata sull'organico di diritto, non già sul contingente di posti autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato, senza che possano trarsi argomenti di segno contrario dall'art. 7 della stessa legge, riguardante le sole modalità di assunzione, ma non destinato ad incidere sulla quota complessiva da riservare alle categorie protette*».

Fermo il limite del 7% dell'organico di diritto (ai fini delle assunzioni degli invalidi civili di cui alla riserva N) e dell'1% (degli orfani per servizio di cui alla riserva M), nella stessa tornata di reclutamento il numero dei posti da destinare alle assunzioni riservate non può superare il 50% dei posti a tal fine disponibili (art. 7, co. 2, L. 68/1999).

L'assunzione dei riservisti che abbiano maturato il diritto all'assunzione per effetto del superamento di un concorso avviene, dunque, utilizzando il 50% dei posti messi a concorso e, in ogni caso, fino alla concorrenza della quota di riserva. La prassi invalsa va nel senso che le assunzioni dei riservisti avvengano in coda. Pertanto, qualora l'Amministrazione scolastica debba procedere all'immissione in ruolo di 10 soggetti, i primi 5 posti saranno destinati all'assunzione dei primi 5 candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso e i successivi 5 ai riservisti utilmente collocati nella graduatoria dei riservisti collegata alla graduatoria di merito del concorso medesimo. Qualora le assunzioni a tempo indeterminato dovessero essere disposte per il tramite della graduatoria a esaurimento, l'assunzione avverrà in modo analogo, individuando in via ordinaria gli aspiranti collocati nei primi 5 posti della graduatoria a esaurimento e gli altri 5 traendoli dalla graduatoria unica dei riservisti collegata alla graduatoria a esaurimento. In ogni caso la graduatoria dei riservisti dovrà essere scorsa non solo nella fascia in cui risultano collocati gli assunti non riservisti, ma avuto riguardo alla mera collocazione di merito all'interno della graduatoria unica dei riservisti, a nulla rilevando, per esempio, che i 5 assunti dalla graduatoria a esaurimento risultino collocati nella I fascia e che i riservisti siano stati tratti dalla II o dalla III fascia. Ciò perchè: «...mentre l'Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti "riservatari o non" da una successiva graduatoria prima dell'esaurimento di quella precedente della "stessa specie", è invece obbligata ad attingere gli invalidi dall'apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti. Ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale perchè legittimerebbe - ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell'ultima fossero collocati uno o più disabili - una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68



del 1998, art. 3» (Cass. S.U. 4110/2007).

È noto che la giurisprudenza di legittimità nel perimetrare l'ambito di operatività della quota di riserva in favore dei disabili e del relativo diritto di priorità nell'assunzione in riferimento al reclutamento del personale docente della scuola, ha ben delineato la ratio informatrice del compendio legislativo di cui alla L. 12 marzo 1998, n. 68 disciplinante la materia, (vedi: Cass. S.U. 11 settembre 2007, n. 19030; Cass. 9 settembre 2008, n. 23112; Cass. 12 marzo 2009, n. 6026, Cass. 6 aprile 2011 n. 7889). Come è stato osservato in dottrina, la L. 12 marzo 1998, n. 68 segna, nella tutela degli invalidi, il passaggio ad un approccio qualitativamente inedito rispetto alla L. 2 aprile 1968, n. 482 - transitando da un sistema conformato ad una concezione assistenziale dell'inserimento degli invalidi nelle imprese basata sull'idea contabilistica (per cui l'assunzione dell'invalido rappresenta un costo improduttivo o onere da sopportare in chiave solidaristica) ad altro sistema teso, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse. In tale ottica è stato anche sottolineato come dalla citata L. n. 68 del 1999, art. 3, può evincersi con certezza che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione - tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall'art. 38 Cost., insuscettibile di essere disatteso - emerge con certezza anche dal contenuto dalla L. n. 68 del 1999, art. 16, avente ad oggetto i "concorsi presso le pubbliche amministrazioni" (vedi Cass. S.U. 22 febbraio 2007 n. 4110, Cass. 6 aprile 2011 n. 7889).

Detta disposizione, infatti, da un lato, pone dei limiti, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l'occupazione di posti comportanti l'esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all'art. 3, comma 4 ed art. 5, comma 1) e dall'altro, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l'art. 38 Cost. una norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) - anche se non versino in stato di disoccupazione - (quest'ultimo inciso soppresso dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, comma 9 bis convertito in legge con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Va altresì considerato, come ulteriore argomento, che anche nell'Unione europea e nell'ordinamento internazionale la tutela del disabile ha assunto un ruolo sempre più



pregnante. Basti pensare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 - all'art. 26 (intitolato "Inserimento dei disabili") stabilisce che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità". A questa Carta l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa è stato riconosciuto "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei" (Corte costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo (Corte Cost. sentenze n. 349 del 2007 e n. 251 del 2008).

Inoltre, per quanto attiene alla normativa internazionale, la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18, all'art. 27 statuisce che "gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità".

La Convenzione in parola specifica che tale diritto deve essere garantito, anche attraverso l'adozione di "appropriate iniziative" volte, fra l'altro, a favorire l'assunzione delle persone con disabilità nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato. Né va dimenticato che a tale ultima Convenzione la Corte costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento (vedi in motivazione, Cass. cit. n. 7889/11).

La stessa Corte di Giustizia a partire dalla sentenza 11 luglio 2006, nella causa C13/05, Chacon Navas – che contiene una prima enunciazione della nozione di "handicap" ai fini dell'applicazione della direttiva ... Una piana lettura di queste disposizioni impone allora di ritenere l'esistenza di un obbligo (derivante dalla fonte superprimaria di diritto dell'Unione) del datore di lavoro, pubblico e privato, di adattare, nei limiti di "*sforzo non sproporzionato*", la propria organizzazione al fine di consentire al lavoratore disabile nonché a chi lo assista di svolgere la propria prestazione lavorativa in condizione di effettiva parità con i soggetti non portatori del fattore protetto.

La norma, come già rimarcato negli arresti giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, garantisce la possibilità di assumere i disabili che abbiano conseguito la idoneità nei pubblici concorsi (così come verificatosi nella specie) anche oltre il limite dei posti ad



essi riservati nel concorso. La valenza precettiva del dettato normativo di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 16, comma 2, come innanzi descritta e delineata dal fermo orientamento espresso da questa Corte, è confermato anche attraverso il richiamo alla L. n. 68 del 1999, art. 4 che, nel disciplinare in generale i criteri di computo della quota di riserva del personale disabile da assumere, non prevede la computabilità tra i dipendenti, ai fini della copertura della quota di riserva, dei lavoratori assunti a tempo determinato.

La norma è richiamata anche nella direttiva 1/19 della Presidenza del Consiglio recante *“chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25”* ove al paragrafo 4.5 rigo 17 si legge: *“I criteri di computo della quota di riserva rimangono quelli indicati dall'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68,”*

Si tratta di un dato normativo di portata non trascurabile ai fini della interpretazione del disposto di cui al citato art. 16 che conferma l'assunto posto a fondamento del diritto azionato, secondo cui l'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, “non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto.” Cassazione civile sez. lav., 09/12/2014, n.25897

Infatti, come ha ribadito dalla Cassazione con sent. n. 24723 del 20.11.2014 l'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto; “diversa opzione interpretativa che conferisse rilievo all'eventuale stato di occupazione dell'inabile in epoca anteriore al momento della assunzione, anche in relazione alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, tradirebbe la ratio che sorregge il compendio normativo di cui alla l.68/99, dando adito ad una situazione di precarietà di vita gravemente incidente sul piano psicofisico dell'inabile, certamente non coerente con il dettato costituzionale di cui all'art. 38, e con la tutela con esso apprestata in favore dei disabili in virtù dei principi solidaristici



più volte enunciati". Al riguardo ha puntualmente osservato la C. Cass " *E' opinione del Collegio che la disposizione, letta alla luce dell'intero contesto nel quale si iscrive, non sia finalizzata ad attribuire all'ente una facoltà discrezionale, ma persegua, invece, l'obiettivo di garantire il necessario adempimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dell'obbligo imposto dall'art. 3, nella ipotesi in cui, all'esito delle operazioni concorsuali, non vi siano idonei in possesso del requisito prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della legge, ma sia comunque possibile garantire la tutela della disabilità, attraverso la assunzione del o dei candidati affetti da handicap che siano stati positivamente valutati dalla commissione esaminatrice. La norma in tal caso autorizza la deroga al requisito della disoccupazione, perché giustificata dalla esigenza primaria ed indifferibile di ottemperare al precetto dettato dall'art. 3.*"

Che la situazione sottesa alla stipula di un contratto a tempo determinato non possa, poi, essere sussunta nella descritta nozione di stabilità di impiego, come precisato, trova riscontro specifico nella circostanza che all'atto della possibile fruizione del beneficio, il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla parte ricorrente si era già concluso e che quindi al momento dell'assunzione la ricorrente aveva maturato il requisito dell'iscrizione nelle citate liste di disoccupazione (circostanza valorizzata anche dalla Cassazione civile sez. lav. - 20/11/2014, n. 24723)

La ricorrente in adempimento dell'obbligo sancito dalla L. n. 68 del 1999, art. 3 doveva essere immessa in ruolo, in virtù dell'orientamento tracciato dalla Corte di Cassazione, cui innanzi si è fatto richiamo, secondo cui ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato, ed in relazione al quale non appaiono pregnanti i riferimenti ad atti privi di efficacia normativa e comunque non annoverabili nel rango di fonti (come la direttiva n.1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

In definitiva, questa difesa insiste perché sia assicurata continuità al formante secondo cui è principio generale inderogabile che ***"nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato e che l'inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici (così come nel caso di specie), ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 3 da diritto all'assunzione anche a prescindere dallo stato di una precaria occupazione dell'invalido, considerata la pregnanza dell'obbligo solidaristico cui deve essere informato l'agire della Pubblica Amministrazione (al pari del datore di lavoro***



privato). [...] Una diversa opzione interpretativa che conferisse rilievo all'eventuale stato di occupazione dell'inabile in epoca anteriore al momento della assunzione, anche in relazione alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, tradirebbe la ratio che sorregge il compendio normativo di cui alla L. n. 68 del 1999, dando adito ad una situazione di precarietà di vita gravemente incidente sul piano psicofisico dell'inabile, certamente non coerente con il dettato costituzionale di cui all'art. 38 e con la tutela con esso apprestata in favore dei disabili in virtù dei principi solidaristici più volte enunciati.”

“L'art. 16, secondo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68 garantisce l'instaurazione del rapporto di lavoro con i disabili che abbiano acquisito l'idoneità nei pubblici concorsi, dettando un principio generale che non può essere in alcun modo violato, considerata la pregnanza dell'obbligo solidaristico cui deve essere informato l'agire della P.A. (al pari del datore di lavoro privato) ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Ne consegue che, in materia di pubblico impiego privatizzato, ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti riservati, sicché l'inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici (nella specie concorso per il reclutamento di personale docente) ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, determina il diritto all'assunzione a prescindere dallo stato di disoccupazione o di precaria occupazione dell'invalido.” Cassazione civile sez. lav.

- 20/11/2014, n. 24723

Circa l'interpretazione da attribuire al termine “possono” contenuto nell' art. 16, comma 2, L. n. 68/99, ovvero se le PP.AA., in presenza delle condizioni di applicabilità indicate dalla predetta norma, siano titolari di una mera potestà assunzionale o invece di un obbligo cogente, si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 12441/2016), secondo cui “*In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego, l'art. 16, comma 2, della l. n. 68 del 1999, al fine di garantire l'ineludibile rispetto delle quote di riserva di cui al precedente art. 3, va interpretato nel senso che la P.A. ha l'obbligo di assumere il disabile dichiarato idoneo, anche se non in possesso del requisito della disoccupazione prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della stessa legge, qualora, all'esito della procedura concorsuale, non vi siano idonei in possesso del requisito, sicché le quote di riserva possono rimanere non attribuite nelle sole ipotesi in cui non vi siano "riservisti in senso stretto", né altri disabili idonei ma non vincitori”.*

Né a supporto della ritenuta necessità della iscrizione nelle liste di collocamento può invocarsi il dlgs 165/01 che esige tale requisito solo in relazione all'avviamento e non



con riferimento alla procedura selettiva (*"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità."*)

Agli argomenti sopra sviluppati, che valorizzano il collegamento sistematico fra la disposizione e le altre norme della legge n. 68 del 1999, si deve aggiungere che nella interpretazione della disciplina sul diritto al lavoro dei disabili non si può prescindere dalle previsioni del diritto dell'Unione, posto che, allorquando il diritto nazionale riguardi una materia oggetto di direttiva, il Giudice è tenuto ad interpretare la norma interna alla luce del testo e delle finalità della direttiva stessa, al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest'ultima.

La Corte di Giustizia con la sentenza 4 luglio 2013, in causa C - 312/11 ha statuito che *"per trasporre correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78 non è sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e di sostegno, ma è compito degli Stati membri imporre a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione."*

Tale interpretazione dell'art. 16 comma 2 L. 68/1999 trova conferma ulteriore anche nelle circostanze di fatto della fattispecie che ci occupa. Come innanzi già precisato, la ricorrente non aveva potuto procedere alla iscrizione negli elenchi del collocamento mirato in data anteriore al concorso in oggetto, perché occupata con contratto a termine con lo stesso Ministero.

Risulta allora evidente che la mancanza del requisito di precedente iscrizione al collocamento mirato, non poteva determinare quell'effetto impediente alla partecipazione alla riserva dell'appellata come illegittimamente affermato dal Ministero, in quanto l'effetto finale della vicenda avrebbe paradossalmente determinato una palese violazione dell'art. 1 L. 68/1999 che prevede quale finalità della legge, la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

"La difficoltà incontrata dalla ricorrente nel fare accertare il suo status d'invalidità negli anni precedenti al concorso in questione e la impossibilità di iscrizione in data anteriore al detto concorso negli elenchi del collocamento mirato previsto per legge, non poteva



ovviamente escluderla dalla riserva dei posti per invalidi per la mancata iscrizione nel collocamento in epoca precedente, non potendo ovviamente farvi iscrizione durante il periodo in cui era stata occupata a termine” (su fattispecie identica Corte appello Milano, 31/05/2021, n.398)

Periculum

In relazione, poi, all'ulteriore profilo del periculum in mora, deve osservarsi che il pregiudizio conseguente alla mancata assunzione non è di carattere esclusivamente economico (mancato conseguimento delle retribuzioni, in una situazione, peraltro, di documentata difficoltà economica), essendo leso il diritto, costituzionalmente garantito, al lavoro, inteso come diritto all'esplicazione della propria personalità mediante il lavoro. Nella fattispecie in esame la parte ricorrente chiede una anticipazione degli effetti della decisione di merito chiedendo l'attribuzione della riserva N riconosciuta agli invalidi civili dalla legge 68/99; tale riconoscimento è funzionale alla immissione nei ruoli della p.a., atteso che nei confronti di coloro che usufruiscono della riserva di cui alla legge 68/99 sono destinate delle percentuali di posti riservati, appunto, alle categorie protette di cui alla legge 68/1999. E' evidente, pertanto, la sussistenza del periculum in mora rispetto alla domanda cautelare azionata atteso che con l'attribuzione della riserva suddetta si configurano in capo alla docente serie e concrete chance di assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione; ne consegue che, in assenza di tutela cautelare, si verificherebbe uno scarto eccessivo tra gli effetti della decisione finale e la soddisfazione del diritto, nel senso che lo stato di insoddisfazione in cui il diritto permarrebbe per la durata del processo potrebbe causare danni non integralmente ristorabili, neppure in via equitativa. Non può non assumere precipuo rilievo, difatti, la considerazione secondo cui l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato sia funzionale proprio a garantire l'esercizio del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, attraverso l'attribuzione di un diritto di priorità nella assunzione e nei limiti delle quote di riserva. È evidente, quindi, che, a prescindere dal meccanismo risarcitorio, in caso di illegittima mancata assunzione, vengono in rilievo dei profili di danno (alla dignità e alla professionalità) non suscettibili di pieno ristoro attraverso il predetto meccanismo risarcitorio (fattispecie identica su Tribunale Roma sez. lav., 12/07/2018. Il mancato esperimento della domanda cautelare potrebbe addirittura essere eccepito in sede di giudizio di merito quale condotta omissiva idonea a determinare a carico della stessa ricorrente quella parte di danno che ex art 1227 avrebbe potuto evitare adottando una condotta diligente (come l'assunzione di una iniziativa processuale volta ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito). La ragione dell'urgenza deve



ulteriormente vagliarsi alla luce dell'avvio dell'anno scolastico e della impossibilità successivamente di procedere, ad anno scolastico avviato, ad una modifica dell'organico di diritto. Si aggiunga che si profilerebbe la stessa circostanza ritenuta impeditiva dal MIUR ossia un'ulteriore assunzione a tempo determinato che procrastinerebbe ulteriormente l'immissione in ruolo del disabile, paradossalmente in base ad una interpretazione, che in questa sede si contesta, di una normativa che dovrebbe tutelarne il diritto all'assunzione.

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

CHIEDE

I. IN VIA CAUTELARE

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art.700 c.p.c., oltre che la propria competenza voglia emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno
2. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla attribuzione della riserva dei posti ex L. 68/1999 in quanto invalida civile (N) nella graduatoria provinciale permanente di Belluno At. Profilo - professionale Assistente Amministrativo - approvata con decreto 2274 del 23/7/2021 e nella graduatoria 24 mesi e per gli anni successivi di validità della graduatoria, con conseguente diritto della stessa alla precedenza assoluta in virtù della riserva ex L. 68/1999 nelle operazioni di assunzione provinciale con riferimento alle graduatorie predette sia per il contratto a tempo indeterminato decorrenti dall'.a.s.2021/2022, sia per il contratto a t. determinato all'immissione in ruolo a decorrere dal 01.09.2021 e del diritto alla ricostruzione di carriera con riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata, anche per la progressione stipendiale
3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore



antistatario

II. NEL MERITO, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa ai sensi dell'art 415 cpc per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla attribuzione della riserva dei posti ex L. 68/1999 in quanto invalida civile (N) nella graduatoria provinciale permanente di Belluno At. Profilo - professionale Assistente Amministrativo - approvata con decreto 2274 del 23/7/2021 e nella graduatoria 24 mesi e per gli anni successivi di validità della graduatoria, con conseguente diritto della stessa alla precedenza assoluta in virtù della riserva ex L. 68/1999 nelle operazioni di assunzione provinciale con riferimento alle graduatorie predette sia per il contratto a tempo indeterminato decorrenti dall'a.s.2021/2022, sia per il contratto a t. determinato all'immissione in ruolo a decorrere dal 01.09.2021 e del diritto alla ricostruzione di carriera con riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata, anche per la progressione stipendiale
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario

In via istruttoria si chiede all'Ill.mo giudicante ordinarsi all'Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno, ex art 210 cpc, l'esibizione della documentazione attestante l'organico dei posti provinciali di assistente amministrativo al 01.09.21, la rilevazione degli assistenti amministrativi in servizio appartenenti alle categorie ex legge 68/99, copia della domanda di inclusione nella prima fascia degli assistenti amministrativi comprensiva della sezione relativa alla motivazione della riserva "N"

*Ai fini del pagamento del Contributo Unificato la ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta titolare di un **reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 - 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione per l'anno 2020 che si allega.***

Avv. Gianluca Corriere

Avv. Giuseppe Tescione



PROCURA

RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83, III° COMMA, Ultima parte cpc

Il Sottoscritto BASILE MARICA nato il 09-03-1977 a BENEVENTO (BN) res.te in BENEVENTO alla Via NICOLA SALA n. 25 (C.F.: BSLATRC77C49A783A) delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase, stato e grado del giudizio, e fasi conseguenti e successive, ivi compreso eventuale giudizio di appello, di esecuzione ed il giudizio di opposizione, del procedimento innanzi al Tribunale di Belluno nei confronti di MIUR, gli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriera del Foro di S. Maria C.V. ai quali si conferisce ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, chiamare in giudizio i terzi, per svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione od eccezione, farsi sostituire, nominare altri avvocati, procuratori e domiciliatari, nonché quella di transigere, conciliare e abbandonare il giudizio, disponendo ogni diritto in contesa, di accettare e ricevere pagamenti, quietanze, rinunciare e accettare rinunce agli atti del giudizio con promessa di rato e valido.

Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati difensori in Caserta, Via Roma 8. PEC: giuseppe.tescione@avvocatismcv.it; avv.gianluca.corriera@pec.it.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'espletamento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Avendo ricevuto informazione di quanto previsto dal Dlgs 30 Gennaio 2003 n. 196, ai sensi dell'art 13 del D Lgs medesimo, si acconsente al trattamento dei dati forniti nel modo e nelle forme che, ad insindacabile giudizio del nominati difensori, saranno ritenuti più opportuni ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale conferito.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5 D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

f.to

Marica Basile

E' autentica

